Scuola Forense di Vicenza «Enrico Schiavo»
Princìpi metodologici di responsabilità deontologica forense

avv. Paolo Doria

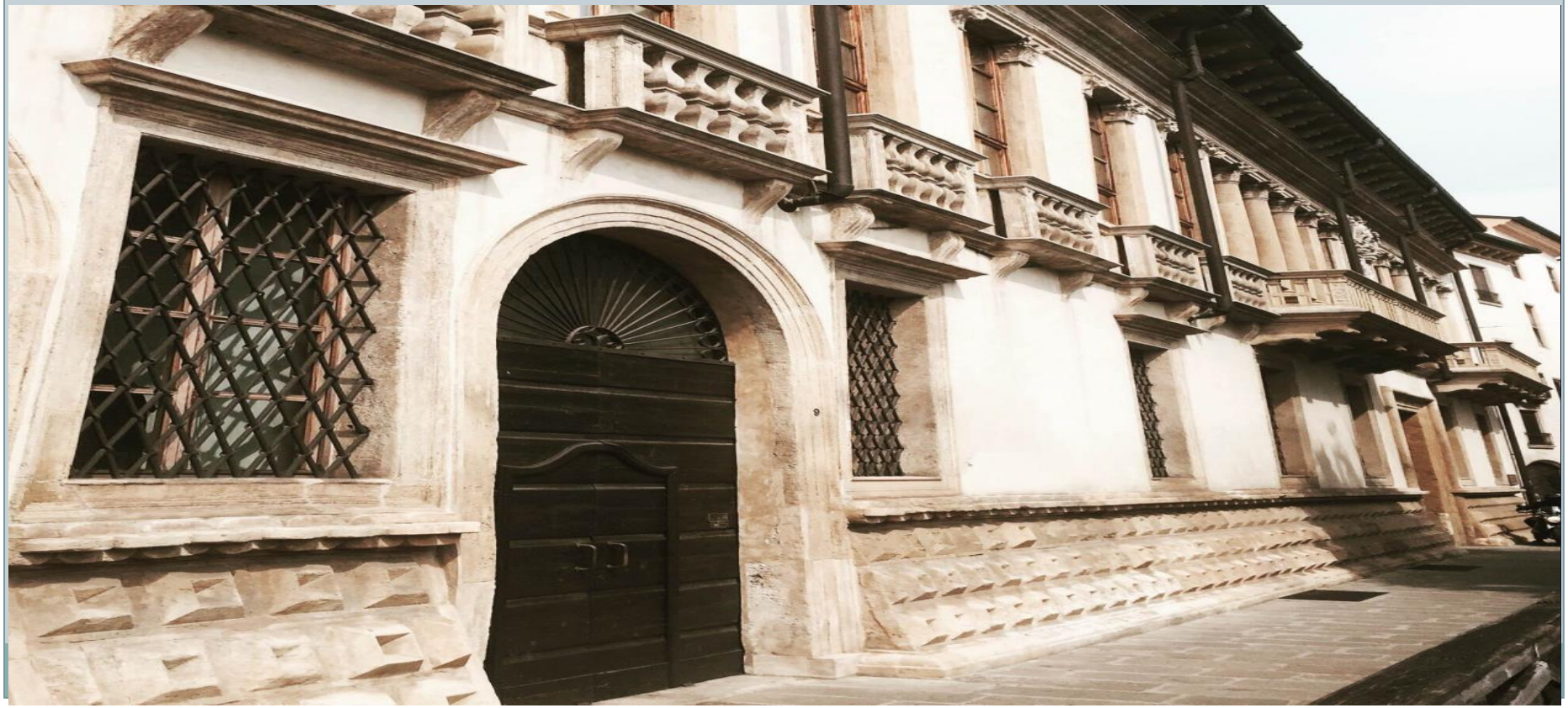

Il paradigma dell'avvocato:

l'Azzeccagarbugli o il *vir bonus dicendi peritus*?

La necessità del talento e della cultura nella professione forense.

Qual è il modello di avvocato a cui si intende fare riferimento?

Da sempre nella storia dell'avvocatura si contrappongono due paradigmi opposti del professionista forense.

Da una parte ritroviamo **legulei ignoranti, curiali, opportunisti, avidi e pavidi.**

Lo stereotipo è quello dell'**Azzeccagarbugli** dei Promessi sposi o di Bartolo delle mozartiane Nozze di Figaro nello splendido libretto di Da Ponte:

"se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà".

Dall'altra parte ritroviamo l'immagine completamente diversa del **giurista studioso, colto, diligente, onesto, sobrio e impavido.**

La tradizione classica ci tramanda la figura del ***vir bonus dicendi peritus***, che è il prodotto della formazione retorica del giurista; l'oratore diligente deve saper sviluppare ed integrare assieme sia la probità (*bonus*), sia l'abilità tecnica professionale (*peritus*).

Il giovane talentuoso, per diventare un buon avvocato deve saper innescare in se stesso un processo di auto-formazione.

Non è sufficiente acquisire una perfetta tecnica difensiva, ma è necessario essere "attrezzati" anche culturalmente. E' il problema della necessità di orientarsi nella complessa realtà della società moderna attraverso la bussola che solo il patrimonio indispensabile costituito dalle **buone letture** può garantire.

Non basta la conoscenza dei codici, in piena epoca di decodificazione e di crisi del sistema normocentrico del diritto, ma **occorre lo studio della letteratura e delle arti, della poesia e della scienza, della filosofia e della psicologia.**

NATURA ENIM NON DOCETUR

questo complesso processo di formazione del giurista moderno richiede doti attitudinali non comuni**: il talento**, una vasta cultura personale, la fantasia e la predisposizione alle relazioni umane.

il giovane giurista preparato e munito di adeguata predisposizione naturale, deve essere consapevole che **la professione forense richiede grandi sacrifici e una costante applicazione**, che inizia già all'università e poi deve essere continuamente coltivata per tutto lo sviluppo della carriera professionale

La regola delle tre S del prof. Pascuzzi:

studio, sudore, sacrificio

La funzione sociale dell'avvocato e la deontologia forense

Secondo la concezione della gente comune **la funzione dell'avvocato sarebbe quella di vincere le cause**, per *fas et nefas*, ovverosia **senza alcuna indagine sulla fondatezza giuridica delle pretese azionate, e senza alcuna considerazione di tipo etico, pubblico e deontologico.**

L'avvocato non è visto come un autentico promotore di legalità perché non gli è generalmente riconosciuta la funzione di elemento indispensabile del processo per rappresentare al meglio gli interessi del proprio assistito per il fine ultimo del miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Spesso l'avvocato si presta ad accettare qualsiasi incarico dal proprio cliente, confidando in due antichi principi:

habent lites sidera sua e ***iura novit curia***.

L'avvocato deve svolgere una funzione pubblica nell'ambito della società moderna (esercita un servizio di pubblica necessità – art. 359 c.p. – di rilievo costituzionale – art. 24 Cost.).

Il codice deontologico forense impone all'avvocato, in base agli articoli 23 e 66, di non consigliare o proporre azioni illecite o fraudolente, oppure inutilmente gravose o vessatorie per la controparte. Quindi, **è necessario un adeguato studio preliminare della questione giuridica partendo dallo studio del caso concreto.**

Che cos'è la deontologia forense?

La deontologia è il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nell'attività professionale.

il c.d. triangolo di Danovi:

Le regole deontologiche si riferiscono al **diritto**, all'**etica** e alla **prassi forense**

il c.d. diritto forense

Nel nostro sistema esiste un ordinamento giuridico professionale che comprende la legge professionale - n. 247/2012 - e le altre norme che regolano la professione

La giuridicità dell'ordinamento professionale e delle norme deontologiche è data dal fatto che **la violazione di tali norme comporta sanzioni giuridiche** (art. 22 cod. deont. for.).

Il problema della valenza giuridica delle regole deontologiche, che non sono approvate con provvedimenti legislativi ma con delibera del C.N.F., è stato a lungo oggetto di contrastanti interpretazioni.

impostazione tradizionale

si riteneva che le regole deontologiche rappresentassero delle **norme di comportamento interne alla categoria**, rilevanti come *quaestio facti* ex art. 1362 c.c. censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo della causa (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Un diverso orientamento, sostenuta da autorevole dottrina (Danovi, Perfetti, Puppo), riteneva **che le regole deontologiche fossero delle vere norme giuridiche** integrative del precetto legislativo che attribuisce al C.N.F. il potere disciplinare.

Questa tesi è stata abbracciata dalle s.u. della S.C. con la nota sentenza 20/12/2007 n. 26810 (in senso conforme *C. Cass. s.u. n. 18695/2011; C. Cass. s.u. n. 10875/2008; C. Cass. n. 13078/2004; C. Cass. n. 5776/2004; C. Cass. n. 8225/2002*).

Ora la fonte dell'**obbligo normativo** dettagliato dalla norma deontologica **è il principio generale contenuto nel 4° comma dell'art. 2 della Legge Professionale** che prescrive espressamente il dovere di rispettare le "*regole deontologiche*".

Il 3° comma dell'art. 3 della L.P. impone all'avvocato il dovere di osservare "*le norme di comportamento*" del codice deontologico e la stessa norma consente espressamente al C.N.F. di emanare il codice deontologico da pubblicarsi in G.U.

La natura normativa delle regole deontologiche incide profondamente sulla **responsabilità professionale dell'avvocato.**

in precedenza, quando tra responsabilità professionale e deontologica sussisteva una netta separazione, l'illecito deontologico non rappresentava di per sé un illecito civile, e ogni fatto andava valutato caso per caso

Ora la violazione di un precetto deontologico, che rappresenta una norma giuridica, rappresenta di per sé un illecito civile.

La funzione sociale dell'avvocato implica solo il rispetto della deontologia forense?
L'etica professionale e la responsabilità sociale dell'avvocato.

Oggi si sta tentando di superare la concezione tradizionale della deontologia forense come unico sistema di regole di condotta dell'avvocato.

La deontologia è essenzialmente diritto vivente, in quanto assume concretezza in regole create dalla giurisprudenza per disciplinare i singoli casi della vita professionale

Bisogna trarre dai princìpi generali regole adeguate alle esigenze della vita sociale e interpretare le norme positive in modo conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nozza) e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Bisogna superare l'opinione che vede l'attività dell'avvocato esclusivamente vincolata all'interesse del cliente e circoscritta al rapporto privatistico instaurato con l'accettazione del mandato.

Il Codice di deontologia degli avvocati europei approvato dal CCBE (Consiglio degli ordini europei) nel 1988 indica tra i doveri dell'avvocato anche quelli verso la società affinchè una professione libera e indipendente costituisca garanzia di tutela dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato e degli altri poteri politici, economici e finanziari.

art. 10 codice deontologico forense

l'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

art. 3, 2° comma, e 9, 1° comma della L.P.

L'avvocato deve rispettare i doveri di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, "***tenendo conto del rilievo sociale della difesa*** ***e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza***".

La responsabilità sociale dell'avvocato significa che in nessun caso l'adempimento del mandato possa comportare la violazione dei diritti garantiti dalla Carta di Nizza, in particolare quello della dignità della persona umana.

Cenni in tema del nuovo codice deontologico forense del 2014

Il nuovo codice deontologico forense è stato approvato con delibera del C.N.F. del 31 gennaio 2014, è stato pubblicato in G.U. il 16 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2014.

Le caratteristica innovativa è la tipizzazione degli illeciti disciplinari, sia in relazione alla condotta che alla sanzione, in applicazione del principio di legalità e di tassatività, così come è stato previsto dal 3° comma dell'art. 3 della Legge Professionale.

In precedenza si riteneva che il principio di legalità non si applicasse alle sanzioni disciplinari e che il giudice deontologico non fosse obbligato a rispettare il principio di tassatività.

Ora non sono previste sanzioni solo per i princìpi generali.

Il codice consta di 73 articoli ed è strutturato in sette titoli:

I: Principi generali (artt. 1-22)

II: Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23-37)

III: Rapporti con i colleghi (artt. 38-45)

IV: Doveri dell'avvocato nel processo (artt. 46-62)

V: Rapporti con terzi e controparti (artt. 63-68)

VI: Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69-72)

VII: Disposizione finale (art. 73)

E’ stata abbandonata la distinzione tra regole generali e canoni complementari che contraddistingueva il vecchio codice e che consentiva di collegare i princìpi ai comportamenti concreti.

E’ stata introdotta opportunamente la **distinzione tra cliente** (che è colui che stipula il contratto di patrocinio) **e l’assistito** (che è colui a favore del quale viene svolta l’attività professionale).

©Wiener Antiquariat

STATUS CAUSAE – Il corretto comportamento dell'avvocato inizia dal COLLOQUIO CON IL CLIENTE

BISOGNA

- APPRENDERE **IL METODO DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO** CON IL CLIENTE.

- AVERE UNA PREDISPOSIZIONE PER I RAPPORTI UMANI E UN'OTTIMA CULTURA ANCHE EXTRAGIURIDICA PERCHE' IL DIRITTO E' UNA SCIENZA PRATICA.

- **SAPER COMUNICARE** CON IL CLIENTE IN BASE ALLA SUA CULTURA, ETA', CONDIZIONE SOCIALE E ECONOMICA.

- UTILIZZARE UN LINGUAGGIO COMPRENSIBILE E CHIARO A SECONDA DELLE CONDIZIONI DEL CLIENTE (**POLITROPIA**).

- APPRENDERE ALMENO I PRINCIPII DI BASE DELLA **PSICOLOGIA FORENSE**

- **ASCOLTARE IL CLIENTE ATTENTAMENTE** TENENDO PRESENTE CHE SPESSO I FATTI VENGONO RIPORTATI NON PER INFORMARE L'AVVOCATO, MA PER DIFENDERE LA PROPRIA TESI, COME SE SI STESSE RIVOLGENDO AL GIUDICE.

- SENTIRE IL CLIENTE CRITICAMENTE E INCALZARLO, ESAMINARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, SELEZIONARLA E RICERCARE QUELLA CHE NON VIENE PRODOTTA.

- PRENDERE RIGOROSAMENTE APPUNTI

LEGE TOTUM NOTA SEMPER

- POI IMMAGINARE DI **PORSI DALLA PARTE DELL'AVVERSARIO** E IPOTIZZARE LE OBIEZIONI POSSIBILI (**PROVA DI RESISTENZA**).

- IN SEGUITO **ESAMINARE LA QUESTIONE COME SE SI FOSSE IL GIUDICE** PER VALUTARE QUALI ARGOMENTAZIONI POTREBBERO APPARIRE PIU' EFFICACI SE SI FOSSE IMPARZIALI.

- **SCONSIGLIARE AZIONI INFONDATE** O INUTILMENTE GRAVOSE PER IL CLIENTE (ART. 23 4° COMMA COD. DEONT.) O PER LA CONTROPARTE (ART. 66 COD. DEONT.).

- ***"L'ORATORE NON DIFENDERA' TUTTI INDISCRIMINATAMENTE E NON APRIRA' ANCHE AI PIRATI IL PORTO DI SALVEZZA DELLA SUA ELOQUENZA"* (QUINTILIANO)**

INFINE, **BISOGNA FORMULARE UN PARERE SULLA QUESTIONE: BISOGNA OFFRIRE ALLA PARTE ASSISTITA TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI ALLO SCOPO DI ASSUMERE UNA CONSAPEVOLE DECISIONE IN ORDINE ALL'OPPORTUNITA' DI PROMUOVERE O RESISTERE A UNA CAUSA**

E' UN'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

IL DOVERE INFORMATIVO DI CUI ALL'ART. 27 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

BISOGNA INDICARE LE CARATTERISTICHE E L'IMPORTANZA DELL'INCARICO, **LE ATTIVITA' DA ESPLETARE E LE POSSIBILI SOLUZIONI**

BISOGNA INFORMARE IL CLIENTE SULLA PREVEDIBILE DURATA DEL PROCESSO E SUGLI ONERI (COSTI DEL PROCESSO)

DEVE ESSERE PROPOSTO IL **PREVENTIVO** PER IL COSTO DELLA PRESTAZIONE DISTINGUENDO TRA ONERI, SPESE ANCHE FORFETARIE E COMPENSO PROFESSIONALE (ART. 13, 5° COMMA, L.P. COME MODIFICATO DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA N. 124/2017, ART. 1, COMMA 141, N. 6, LETT. D)

BISOGNA INFORMARE DELLA POSSIBILITA' DI ACCEDERE AL **GRATUITO PATROCINIO**, DELLA POSSIBILITA' O OBBLIGATORIETA' DEL PROCEDIMENTO DI **MEDIAZIONE** E DI **NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

BISOGNA AVVISARE DELLA NECESSITA' DI COMPIERE DETERMINATI ATTI PER **EVITARE PRESCRIZIONI O DECADENZE**

BISOGNA RENDERE NOTI GLI ESTREMI DELLA **POLIZZA DA R.C. PROFESSIONALE** (anche art. 12 L.P.)

ULTERIORE ATTIVITA' INFORMATIVA OBBLIGATORIA

- BISOGNA PROCEDERE AD INFORMARE LA PARTE ASSISTITA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 CODICE DELLA **PRIVACY**).

- BISOGNA INDENTIFICARE IL CLIENTE O IL TITOLARE EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE E PROCEDERE ALL'ADEGUATA VERIFICA CON APPOSITA SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'**ANTIRICICLAGGIO** (D. LGS. 25/5/2017 N. 90)

IL CASO PROPOSTO

Il sig. Tizio espone al Consiglio dell'Ordine di Vicenza, che provvede alla trasmissione ai sensi del 4° comma dell'art. 50 L.P. al Consiglio Distrettuale di Disciplina, quanto segue.

Nel 1996 le sorelle e la madre avevano avviato nei suoi confronti una causa civile con l'assistenza dell'avv. Caio. La causa si era conclusa con la sentenza n. 15000/09 del Tribunale di Vicenza. Nella primavera del 2010 l'avv. Caio lo contattava per proporgli una causa nei confronti del Ministero della Giustizia per l'eccessiva durata del processo; Tizio si recava presso lo studio dell'incolpato, firmava il mandato in duplice originale prima della redazione dell'atto e se ne andava senza avere copia del ricorso.

Il medesimo esponente rimaneva all'oscuro delle vicende della causa fino al luglio del 2015, quando riceveva un avviso dalla Corte d'Appello di Trento che gli comunicava l'emissione di un vaglia cambiario a suo favore di € 14.500,00. Il 4/8/2015 l'esponente si recava presso lo studio dell'avv. Caio che gli esibiva il titolo e lo invitava a recarsi il giorno successivo presso l'agenzia della Banca Popolare posta sotto il proprio studio, per incassare il vaglia e suddividere l'importo: € 10.000 sarebbero andati all'avvocato, € 4.500 al cliente. Tizio precisa che, nel frattempo, ad aprile e negli stessi giorni di fine luglio 2015, l'avv. Caio gli aveva notificato un nuovo atto di precetto per porre in esecuzione la nota sentenza n. 15000/09 del Tribunale di Vicenza, patrocinando la sorella controparte.

L’esponente nega di aver mai sottoscritto con il legale un accordo di suddivisione del risarcimento eventualmente riconosciuto dalla Corte d’Appello di Trento e riferisce di avere appreso che la medesima autorità giudiziaria aveva riconosciuto, con il decreto del 2010, oltre all’importo di € 14.500, altri € 1.100 per diritti e onorari distratti a favore dei difensori. L’esponente, infine, si duole del fatto che, a proprio avviso, l’avv. Caio aveva utilizzato un mandato conferito per lo svolgimento del processo al diverso fine di estendervi successivamente un patto di quota lite.

L’avvocato Caio, nelle proprie osservazioni inviate al Consigliere Istruttore ai sensi del 2° comma dell’art. 58 L.P., riferisce di aver contattato per telefono Tizio semplicemente per informarlo dell’esistenza di un suo diritto da tutelare. Il legale sostiene che l’estensione di un patto di quota lite in foglio con mandato a margine sottoscritto dal cliente fosse all’epoca regolare e che in ogni caso la suddivisione del compenso fosse equa, considerata l’importanza e la difficoltà della causa. Pertanto, a buon diritto trattiene il vaglia della Corte d’Appello fino a quando non sia pagato con le modalità concordate.

Infine, il legale dichiara che la notifica dell’atto di precetto contro Tizio, eseguita dai collaboratori di studio, ancorchè a propria firma, fosse avvenuta a sua insaputa, indicando come testimoni le segretarie.

I profili di responsabilità

Il caso proposto postula diversi profili di responsabilità deontologica che meritano di essere trattati separatamente.

L'avv. Caio appare passibile di rilievo disciplinare per:

a) Avere contattato direttamente, al fine di sollecitare il conferimento dell'incarico professionale a proprio favore, il sig. Tizio, controparte di proprie assistite in un precedente procedimento condotto con il proprio patrocinio.

b) Avere proposto a Tizio di promuovere un procedimento ex art. 3 della legge n. 89/2001, per il ritardo nello svolgimento del processo iniziato nel 1996 e concluso con la sentenza n. 15000/09 del Tribunale di Vicenza, pur avendo rappresentato in detto procedimento le controparti.

c) Avere formato un documento sottoscritto dal cliente ad altro scopo, al fine di far figurare un accordo sul compenso manifestamente sproporzionato a proprio favore, avendo previsto un corrispettivo commisurato al 70% del danno eventualmente riconosciuto dalla Corte di Appello di Trento, al netto degli interessi e delle spese.

d) Avere omesso di informare il cliente Tizio delle attività svolte nel procedimento avanti la Corte d'Appello di Trento.

e) Avere indebitamente trattenuto, dopo aver percepito direttamente per distrazione gli onorari e le spese di causa liquidati in € 1.100 dalla Corte d'Appello, il vaglia cambiario emesso per € 14.500,00 a favore del sig. Tizio, al solo fine di costringere il cliente ad ottemperare l'illegittimo accordo sul compenso sopraindicato, rifiutandosi di consegnare il titolo nonostante i reiterati solleciti.

f) Avere promosso una nuova azione esecutiva a carico del sig. Tizio, notificando un atto di precetto per conto della precedente controparte, in relazione al medesimo titolo costituito dalla sentenza n. 15000/09 del Tribunale di Vicenza per cui l'incolpato aveva prestato la precedente opera professionale, mentre era ancora in corso il rapporto professionale con il predetto Tizio.

Capo A

La responsabilità dell'avv. Caio, per essersi offerto al sig. Tizio perché gli conferisse quell'incarico, discende dalla violazione delle regole generali di rispetto della correttezza, della dignità e del decoro della professione: è vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata rivolta ad una determinata persona per uno specifico affare. Non può essere assolutamente condiviso l'assunto secondo cui l'offerta della propria prestazione professionale tramite telefonata al potenziale cliente rappresenterebbe l'espressione della facoltà dell'avvocato di informare il cittadino dell'esistenza di propri diritti da tutelare, nell'ambito di una prestazione di servizi: il contattare direttamente il cliente non costituisce una facoltà dell'avvocato, ma è una condotta espressamente vietata dal codice deontologico, visto l'art. 37, 4° comma.

Capo B

L'avvocato non può assumere incarichi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico forense. In particolare l'illecito rappresentato pare configurare la violazione sia del 1° comma che dell'ultima parte del 3° comma della norma citata. Nella fattispecie è però sostenibile che, essendo il procedimento ai sensi della legge Pinto iniziato dopo la conclusione di quello civile del Tribunale Vicenza, sia quanto dubbia la sussistenza del conflitto di interessi, avendo i due procedimenti oggetti del tutto diversi.

Capo C

All'epoca della formazione del documento, nel 2009, il divieto di patto di quota lite, sancito dall'art. 45 del codice deontologico e dall'art. 2233 c.c., era stato abrogato per effetto dell'art. 2, comma 3 *bis* del d.l. n. 223/2006, convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006.

Pertanto, la violazione di tale divieto, poi reintrodotto dal 4° comma dell'art. 13 della L.P. e dal 2° comma dell'art. 25 del cod. deont. for., non può essere contestata all'incolpato, perché non era vigente all'epoca dei fatti.

Tuttavia vi sono altri profili di responsabilità.

In primis viene in rilievo la condotta dell'avv. Caio che ha utilizzato un mandato *ad litem* conferito in bianco per apporvi di proprio pugno un presunto accordo sul compenso peraltro non specificamente sottoscritto dal cliente.

In secundis, emerge la violazione dell'art. 45 del cod. deont., nel testo vigente all'epoca, per la previsione di un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta.

Se è vero, infatti, che il patto di quota lite non era *eo tempore* espressamente vietato dal codice deontologico, è altresì certo che rimaneva il limite della proporzionalità tra il compenso e l'attività svolta.

Non occorre dilungarsi troppo per dimostrare che l'attività di istruzione di una causa per la legge Pinto non sia particolarmente complessa: si tratta di presentare un semplice ricorso alla Corte d'Appello competente, seguendo uno schema fisso (lunghezza della causa, data delle udienze ecc.).

All'epoca, prima della modifica della legge n. 89 del 2001 intervenuta con l'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134/2012, le parti scambiavano al massimo una memoria e poi attendevano la decisione della Corte.

Insomma, per una causa routinaria, l'avv. Caio ha preteso di percepire, oltre ad € 1.100 già liquidati e incassati per distrazione, altri € 10.000 sul risarcimento complessivo di € 14.500 riconosciuto dalla Corte d'Appello di Trento al cliente. Si tratta di un compenso che supera il 75% di quanto riconosciuto dalla Corte a favore del cliente, se si tiene conto dell'importo liquidato a titolo di diritti e onorari e già percepito dall'incolpato.

E' un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta, in aperta violazione dell'art. 45 e del 2° comma dell'art. 43 del codice deontologico nel testo vigente all'epoca della commissione dell'illecito disciplinare (ora art. 29, 4° comma, nel testo vigente).

Capo D

In questo caso per valutare la violazione disciplinare bisogna esaminare l'art. 27 del codice deontologico forense. In particolare, visto il 6° comma della medesima norma, bisogna valutare se l'avv. Caio sia stato richiesto dell'attività informativa da parte dell'assistito. Solo se vi sia stata una richiesta espressa da parte di Tizio sussiste responsabilità deontologica.

Capo E

L'avvocato non può trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, ai sensi del 2° comma dell'art. 30 del cod. deont. for., salvo che vi sia l'espresso consenso del cliente. Nella fattispecie non risulta che vi sia alcuna autorizzazione di Tizio; anzi c'è l'esplicita richiesta di consegna del proprio titolo.

La violazione del divieto di trattenere somme di spettanza dei clienti è costantemente ritenuto uno degli illeciti disciplinari più gravi (*Cons. Naz. Forense 4/11/2000 n. 133; Cons. Naz. Forense 11/4/2001 n. 64; Cons. Naz. Forense 27/11/1990 n. 115*).

L’incolpato ha opposto l’eccezione di inadempimento e un presunto diritto di ritenzione sulle somme del cliente.

Il diritto di ritenzione, previsto dal codice civile solo per casi particolari, non sussiste a favore del professionista intellettuale; anzi è espressamente vietato dall’art. 2235 c.c.

L’eccezione di inadempimento è inconferente perché il credito dell’avv. Caio non è di sicuro né liquido, né esigibile, trattandosi di un compenso manifestamente sproporzionato, come è già stato sopra precisato.

Capo F

L'aver prestato la propria opera professionale assistendo parti in un procedimento contro un attuale cliente costituisce sicuramente un illecito deontologico (*C. Cass. sez. un. 22/6/1990 n. 6326; Cons. Naz. Forense 11/6/1992 n. 82; Cons. Naz. Forense 6/11/1996 n. 151; Cons. Naz. Forense 9/11/1999 n. 214*).

Si tratta di una palese violazione del divieto di agire in conflitto con gli interessi della parte assistita ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del cod. deont. forense.

Conclusione

L'avv. Caio con il proprio comportamento ha violato plurime norme deontologiche che comportano senz'altro l'applicazione di un'importante sanzione sospensiva. La sanzione comunque sarà unica anche se vi è una pluralità di addebiti, per il principio che nei procedimenti disciplinari forensi ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato (C. Cass. n. 2178/1967).

Un caso analogo, trattato dal Consiglio dell'Ordine di Vicenza nella vigenza del precedente codice, è stato sanzionato con sei mesi di sospensione; la sanzione è stata confermata in sede di impugnazione dal C.N.F.

Paolo Doria

Avvocato, Professore a contratto di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Padova e Responsabile didattico della Scuola di formazione forense "Enrico Schiavo" dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. Componente del laboratorio di metodologia didattica Novaform della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Docente nelle scuole forensi di Pordenone, Ferrara, Teramo, Monza e Padova.

Bibliografia consigliata

- R. Danovi, *Il nuovo codice deontologico forense*, Milano, Giuffrè, 2014.
- R. Danovi, *Manuale breve. Ordinamento forense e deontologia*, Milano, Giuffrè, 2015.
- R. Danovi, *La nuova legge professionale forense*, Milano, Giuffrè, 2014.
- A. Mariani Marini, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, Pisa, Pisa University Press, 2012.
- A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, Jovene Editore, 2009.
- A. Mariani Marini (a cura di), *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere i diritti*, Pisa, Pisa University Press, 2014.
- G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo*, Pisa, Pisa University Press, 2013 .
- G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *I diritti umani e fondamentali nella formazione dell'avvocato europeo,* Pisa, Pisa University Press, 2010 .
- D. Cerri, *Diritti fondamentali e letteratura nella formazione forense*, Pisa, Pisa University Press, 2014.
- P. Doria, *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell'avvocato civilista*, in *Il diritto come processo*, a cura di P. Moro, Milano, FrancoAngeli, 2012.
- M. Manzin e P. Moro (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Milano, Giuffrè, 2010.
- U. Vincenti (a cura di), *Codice dei diritti umani e fondamentali*, Pisa, Pisa University Press, 2011.
- P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, Ponte alle Grazie, 1989.